



COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 101 DEL 27/07/2022

Oggetto: Presa atto sentenza n. 331/2021 RG n. 1328/2016 – Corte di Appello di Palermo. Rinuncia a ricorso Corte di Cassazione

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventidue, addì ventisette del mese di luglio alle ore 14,00 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	PENDOLINO GIUSEPPE	SINDACO	P
2	CONTINO ANTONINO	VICE SINDACO	P
3	MICCICHE' ALFONSO	ASSESSORE	A
4	MICCICHE' RENATA	ASSESSORE	P
5	CHLARA RAIMONDO	ASSESSORE	A

Presenti: 03

Assenti: 02

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 19 del 25.07.2022 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo, su direttiva del Sindaco, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 19 del 25.07.2022 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

copia estratta dal sito web

ARAGONA

3° SETTORE

RISORSE UMANE PROMOZIONE
TURISTICA E CULTURA SOCIALE
FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA



Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Proposta di Deliberazione di Giunta

N. 19 del 25.07.2022

Reg. Gen. Prop. n. 103 del 27/7/22

Oggetto: Presa atto sentenza n.331/2021
RG n. 1328/2016 – Corte di Appello di
Palermo. Rinuncia a ricorso Corte di
Cassazione

Redatta su direttiva del Sindaco
Giuseppe Pendolino

Visto di conformità all'indirizzo politico

Il Responsabile del Settore
Liliana Maria Rita Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

“Il sottoscritto Responsabile del Settore 3° sottopone all’approvazione della Giunta Comunale, la seguente proposta, la cui istruttoria è stata effettuata nel rispetto degli artt. 6 e 6-bis della Legge n.241/90, ed attesta che lo stesso non si trova in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale”

Premesso:

che con sentenza n. 152 del 27 gennaio 2016, il Tribunale di Agrigento, in accoglimento della domanda proposta con citazione del 18-20 febbraio 2015 dal Comune di Aragona, ha condannato il Comune di Racalmuto a pagare all’attore l’importo di €. 90.000,00, oltre interessi dalla domanda, a titolo di quota di compartecipazione dovutagli in relazione al protocollo d’intesa stipulato tra le parti il 13 gennaio 2004, in forza del quale il Comune convenuto aveva affidato all’attore, per gli anni 2004- 2005 – 2006, “l’analisi dei fabbisogni formativi, la progettazione, l’istituzione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale interno, di corsi liberi, nonché cofinanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali”, da attuare attraverso le risorse assegnate da ciascun comune pari a €. 30.000,00 annuali a carico del proprio bilancio, onere, quest’ultimo non assolto dal Comune di Racalmuto;

che con citazione notificata il 10 giugno 2016, il Comune di Racalmuto ha proposto appello avverso la decisione per sei motivi:

1. Mancato accoglimento dell’eccezione di illegittimità del protocollo di intesa, già rilevata sotto il profilo che era sottoscritto dai Sindaci, senza il preventivo coinvolgimento dei rispettivi Consigli Comunali, benché rientrasse nella competenza di questi a norma dell’art.141 lettere d), e) ed l) del Testo coordinato delle leggi

regionali, relativo all'ordinamento degli enti locali;

2) Ha eccepito la nullità della delibera n. 154 del 2004, con cui la Giunta del Comune di Racalmuto, aveva autorizzato la spesa necessaria per l'esecuzione del protocollo d'intesa, per violazione degli artt. 191 D. Lgs. n. 267/2000 e 13 L.R. n. 44/91;

3) Si è doluto che il primo giudice abbia fondato la decisione sulle difese proposte da controparte solo con memorie di replica, così impedendo il contraddittorio sul punto, e ha per ciò eccepito la nullità della sentenza;

4) Ha riproposto l'eccezione di nullità del protocollo d'intesa ex art. 1346 c.c., per l'indeterminatezza dell'oggetto;

5) Si è doluto che il Tribunale abbia considerato tardiva l'eccezione di inadempimento della controparte, su cui ha insistito

6) Si è lamentato della condanna alle spese;

che a seguito dell'instaurazione del contraddittorio, il Comune di Aragona, nel contestare la fondatezza dei motivi di impugnazione, ha reiterato le difese già spiegate in primo grado; ha rilevato la novità della questione sollevata dalla controparte con riferimento all'asserita violazione anche della lettera l) dell'art.141 del Testo Coordinato delle leggi regionali, relativo all'ordinamento degli enti locali, e la tardività dell'eccezione di violazione degli artt.191 D. lgs. n. 267/2000 e 13 L.R. n. 44/91, e comunque, la sua infondatezza e in via subordinata ha riproposto la domanda di arricchimento ingiustificato, chiedendo la condanna del Comune di Racalmuto al pagamento dell'importo di €. 90.000,00, oltre accessori;

che con sentenza n. 331/2021 del 04.03.2021 RG n. 1328/2016 Repert. n. 354/2021 del 04.03.2021 la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza del 27 gennaio 2016 del Tribunale di Agrigento, appellata dal Comune di Racalmuto nei confronti del Comune di Aragona con atto di citazione notificato il 10 giugno 2016, ha rigettato la domanda proposta dal Comune di Aragona nei confronti dell'appellante con citazione del 18-20 febbraio 2015;

che con la superiore sentenza la Corte d'Appello di Palermo ha compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;

Visto la nota prot. n. 22097 del 05.10.2021 con la quale l'Avv.to Vincenzo Gorgone esprime parere negativo in merito alla ricorribilità in Cassazione della sentenza n. 331/2021 della Corte d'Appello di Palermo emessa il 24.02.2021 e pubblicata il 04.03.2021, in quanto non è censurabile in sede di legittimità il dictum del Giudice di secondo grado, con particolare riferimento all'accoglimento della doglianza relativa alla violazione dell'art.141 lett. l), TCEL, laddove statuisce che il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva in materia di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi”;

Considerato che la genesi di tali fatti è avvenuta prima della dichiarazione di dissesto finanziario, con nota prot. n. 22738 del 13.10.2021, successivamente sollecitata con nota prot. n. 27756 del 30.11.2021, si è provveduto a richiedere alla Commissione Straordinaria di Liquidazione l'assenso, alla luce del parere reso dall'Avv. Gorgone, alla non ricorribilità in Cassazione;

che con nota prot. n. 17756 del 13.07.2022 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha comunicato di rimettersi al parere del legale, ovvero alla non ricorribilità in Cassazione;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità per tutto quanto sopra specificato di prendere atto di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Palermo con sentenza n. 331/2021, rinunciando alla ricorribilità in Cassazione;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

Visto il Piano Triennale 2022 – 2024 per la prevenzione della corruzione;

Vista la D.S. n.03 del 01.02.2022 R.U.D. n. 115 del 01.02.2022 con la quale è stato nominato il Responsabile del 3° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;



Attesa quindi la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato, che la Giunta comunale deliberi;

PROPONE

- **Di prendere atto** della sentenza n.331/2021 pubblicata il 04.03.2021 RG n. 1328/2016, con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza del 27 gennaio 2016 del Tribunale di Agrigento, appellata dal Comune di Racalmuto nei confronti del Comune di Aragona con atto di citazione notificato il 10 giugno 2016, ha rigettato la domanda proposta dal Comune di Aragona nei confronti dell'appellante con citazione del 18-20 febbraio 2015;
- **Di prendere atto** che con la medesima sentenza la la Corte d'Appello di Palermo ha compensato interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
- **Di prendere atto** della nota prot. n. 22097 del 05.10.2021 con la quale l'Avv.to Vincenzo Gorgone ha espresso parere negativo in merito alla ricorribilità in Cassazione della sentenza n. 331/2021 della Corte d'Appello di Palermo emessa il 24.02.2021 e pubblicata il 04.03.2021, in quanto non è censurabile in sede di legittimità il dictum del Giudice di secondo grado, con particolare riferimento all'accoglimento della doglianza relativa alla violazione dell'art.141 lett. l), TCEL, laddove statuisce che il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva in materia di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi”;
- **Di prendere atto** della nota prot. n. 17756 del 13.07.2022 con la quale la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha espresso il proprio assenso alla non ricorribilità in Cassazione;
- **Di rinunciare** al ricorso in Cassazione in considerazione del parere reso dall'Avv. Vincenzo Gorgone richiamato in premessa;
- **Di dare atto** che il Responsabile del servizio interessato porrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;
- **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della l.r. 44/91

Il Responsabile del 3° Settore
Liliana Maria Rita Rizzo



Parere di regolarità tecnico amministrativa	Parere di regolarità contabile
<p>Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.</p> <p>Il Responsabile del 3° Settore Liliana Maria Rita Rizzo</p> 	<p>Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE</p> <p>Il Responsabile del 2° settore Calogero Alongi</p> 

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Antonino Contino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Li, 27-07-2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI